

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi

(93/13/CEE)

(GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 94/43/CE della Commissione del 26 gennaio 1994	L 23	33	28.1.1994
► <u>M2</u> Decisione 94/305/CE della Commissione del 16 maggio 1994	L 133	50	28.5.1994
► <u>M3</u> Decisione 96/32/CE della Commissione del 19 dicembre 1995	L 9	9	12.1.1996

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1992****che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi**

(93/13/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 7, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che i principi relativi all'organizzazione dei controlli documentari e di identità, nonché dei controlli materiali e dei successivi provvedimenti sono già stati stabiliti; che occorre adesso adottare misure complementari volte ad introdurre una procedura armonizzata affidabile predisponendo inoltre il nuovo sistema di controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi;

considerando che i controlli documentari e di identità si basano sul raffronto tra le informazioni trasmesse dall'importatore ed i prodotti introdotti nella Comunità e debbono essere realizzati secondo determinate modalità; che vanno stabilite determinate modalità anche per i controlli materiali su tali prodotti, la cui natura ed i cui risultati debbono essere indicati su un certificato;

considerando che il funzionamento corretto del nuovo sistema è pertanto opportuno raggruppare tutte le informazioni relative ad un prodotto in un documento redatto conformemente ad un determinato modello;

considerando che l'inoltro dei prodotti ammessi esclusivamente per usi diversi dal consumo umano deve avvenire nell'ambito di una procedura comunitaria appropriata;

considerando che alcuni controlli veterinari non vengono effettuati sui prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro proprio consumo, oppure sui prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati; che è tuttavia necessario fissare un limite massimo di peso per i prodotti che beneficiano di queste deroghe;

considerando che occorre sottoporre a controlli veterinari alcuni prodotti vegetali che potrebbero presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose per gli animali; che è opportuno redigere un elenco di tali prodotti, come pure un elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi che possono essere autorizzati ad esportare tali prodotti verso la Comunità;

considerando che alcune partite di prodotti esportati da uno Stato membro in un paese terzo possono dar luogo ad un rifiuto d'importazione da parte di quest'ultimo; che in tale evenienza spetta all'autorità competente dello Stato membro esportatore adottare opportune misure per il controllo di una tale partita al momento della sua reintroduzione nel territorio della Comunità;

considerando che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/675/CEE, gli Stati membri hanno facoltà di concludere accordi bilaterali per differire alcuni controlli veterinari fino all'arrivo nel paese di destinazione; che in tal caso detti Stati membri hanno il

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

▼B

dovere di adottare adeguate misure per l'effettiva esecuzione di tutti i controlli veterinari previsti dalla direttiva in parola;

considerando che le modalità d'applicazione riguardanti prodotti immagazzinati in una zona franca, in un deposito franco o in un deposito posto sotto controllo doganale, oppure fatti transitare sul territorio della Comunità per passare da un paese terzo ad un altro paese terzo, formeranno oggetto di una decisione separata;

considerando che le deroghe riguardanti l'ispezione di pesci introdotti nella Comunità in provenienza da paesi terzi formeranno oggetto di modalità d'applicazione decise in un momento successivo;

considerando che le condizioni specifiche di prelievo e di esame per i diversi tipi di prodotti faranno l'oggetto di decisioni di applicazione separate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I controlli documentari e i controlli di identità di cui alla direttiva 90/675/CEE vanno effettuati conformemente all'allegato A.

2. Gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare con anticipo l'arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliere, utilizzando un documento redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato B. Tale documento comprende quattro esemplari (un originale e tre copie); l'importatore o il suo rappresentante deve:

- completare la parte 1 dei quattro esemplari,
- trasmettere una copia ai servizi doganali del posto d'ispezione frontaliere;
- trasmettere al veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliere l'originale e le due copie restanti.

3. Il documento redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato B dovrà essere compilato almeno nella lingua o una delle lingue del posto d'ispezione frontaliere presso il quale i prodotti provenienti da paesi terzi sono introdotti nella Comunità e nella lingua o una delle lingue del paese di destinazione del prodotto.

4. Fermo restando il paragrafo 3, le informazioni contenute nel documento redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato B possono venir preventivamente comunicate, previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro, con un sistema di telecomunicazioni o con qualsiasi altro sistema per la trasmissione di dati.

Articolo 2

I controlli ufficiali (controlli materiali, esami di laboratorio e analisi di campioni) devono essere effettuati conformemente a quanto indicato negli allegati C e D.

Articolo 3

1. Dopo l'esecuzione dei controlli di cui agli articoli 1 e 2, la parte 2 del documento redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato B deve essere compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliere, che deve inoltre firmare il documento; successivamente, l'originale del documento sarà trasmesso al servizio doganale di tale posto d'ispezione frontaliere, e una copia all'importatore o al suo rappresentante, mentre la seconda copia viene conservata nel posto d'ispezione frontaliere.

2. Il veterinario ufficiale conserva per almeno tre anni l'originale dei certificati o documenti sanitari o di salubrità che scortano la partita,

▼B

nonché la copia del documento redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato B.

Articolo 4

1. Se i controlli veterinari effettuati evidenziano carenze tali da non consentire che i prodotti siano importati nel territorio della Comunità, l'autorità competente, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, decide entro il più breve termine possibile di rispedire o distruggere la partita.

2. Se l'autorità competente decide la distruzione della partita, essa prende tutte le misure necessarie per far sì che i movimenti della partita stessa e le operazioni di distruzione restino sempre sotto controllo ufficiale. La distruzione deve avvenire presso impianti del posto d'ispezione o presso impianti idonei ubicati quanto più vicino possibile a detto posto di frontiera.

3. Se, in deroga al paragrafo 1, l'autorità competente accetta, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE, che i prodotti possano essere impiegati solo per determinati usi, diversi dal consumo umano, l'inoltro di tali prodotti deve aver luogo sotto il controllo dell'autorità competente e a destinazione di stabilimenti riconosciuti ai sensi della direttiva 90/667/CEE, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce, e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾. Inoltre, l'autorità competente del luogo in cui si trova lo stabilimento riconosciuto di destinazione sarà informata di tale inoltro mediante il sistema ANIMO ovvero, in attesa della completa entrata in funzione di quest'ultimo, mediante un sistema di telecomunicazioni o un qualsiasi altro sistema per la trasmissione di dati.

4. Le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche qualora dai controlli effettuati dall'autorità competente sul luogo di passaggio della frontiera emergano alcune delle carenze indicate all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE. Le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 di detta direttiva possono tuttavia venir adottate soltanto dal veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero più vicino. Tutte le spedizioni respinte vanno notificate al sistema SHIFT ovvero, in attesa della completa entrata in funzione di quest'ultimo, mediante un sistema di telecomunicazioni o un qualsiasi altro sistema per la trasmissione di dati.

Articolo 5

1. Ferme restando le specifiche disposizioni comunitarie relative a determinati prodotti, i prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, punti i), ii) e iv) della direttiva 90/675/CEE, di peso inferiore a 1 kg e destinati al consumo umano non sono sottoposti ai controlli veterinari sistematici definiti al capitolo I della medesima direttiva. Vengono tuttavia presi tutti i provvedimenti necessari ad accertare che l'introduzione di tali prodotti nella Comunità avvenga soltanto in provenienza da paesi terzi o parti di paesi terzi autorizzati.

2. Il primo paragrafo lascia impregiudicate le norme applicabili per esigenze di salute pubblica e di salute animale previste dalla pertinente legislazione comunitaria o, in assenza di quest'ultima, dalla legislazione nazionale.

▼M1

3. Il disposto del paragrafo 1 lascia impregiudicati i limiti di peso applicati alle piccole spedizioni, fino ad un peso massimo di 5 kg, contenenti prodotti di origine animale diversi da quelli citati nella direttiva 72/462/CEE⁽²⁾ ed introdotti in Danimarca dalla Groenlandia e dalle isole Faerøer per consumo diretto ad uso personale.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

▼M3

4. Tuttavia, per i pesci catturati nel quadro di attività ricreative, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al consumo ad uso privato, provenienti dalla Norvegia o dalla Russia e introdotti nel territorio della Finlandia o della Svezia, il limite di peso di cui al paragrafo 1 è portato a 15 kg al massimo o ad un solo pesce, qualunque peso abbia.

▼B*Articolo 6*

1. Gli Stati membri sottopongono i prodotti vegetali menzionati nell'allegato E ai controlli veterinari previsti all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti vegetali menzionati nell'allegato E provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi elencati nell'allegato F, purché le importazioni da tali paesi o parti di paesi terzi non siano state vietate.
3. Le misure previste dall'articolo 16 della direttiva 90/675/CEE si applicano mutatis mutandis ai prodotti vegetali per i quali il controllo veterinario indica che non rispondono alle condizioni fissate dalla presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*ALLEGATO A***Modalità d'applicazione relative ai controlli documentari e d'identità dei prodotti provenienti da paesi terzi**

1. Per ogni partita di prodotti, l'autorità competente deve verificare la destinazione doganale.
2. Ogni certificato o documento sanitario o di salubrità che deve accompagnare una partita di prodotti originari di paesi terzi deve essere sottoposto ad un controllo inteso a confermare:
 - a) che si tratti di un certificato o documento originale;
 - b) che riguardi un paese terzo o una parte di un paese terzo autorizzati ad esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;
 - c) che la sua presentazione e il contenuto siano conformi al modello stabilito per il prodotto e il paese terzo considerato;
 - d) che comporti un solo foglio;
 - e) che sia stato compilato in ogni sua parte;
 - f) che la data di rilascio del certificato o del documento sanitario o di salubrità sia in rapporto con la data in cui i prodotti sono stati caricati per essere spediti nella Comunità;
 - g) che sia stato redatto per un solo destinatario;
 - h) che riguardi uno stabilimento autorizzato a esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;
 - i) che sia stato redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo;
 - j) che rechi la firma del veterinario ufficiale o del rappresentante dell'autorità ufficiale, se all'uopo autorizzato, l'indicazione stampata e leggibile del nome e delle qualifiche del medesimo, nonché il timbro ufficiale del paese terzo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre menzioni indicate sul certificato;
 - k) che le informazioni in esso contenute siano conformi con quelle che figurano sul documento redatto conformemente al modello riportato nell'allegato B relativo alla stessa partita.
3. È necessario accertare, mediante ispezione visiva, che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei certificati o nei documenti veterinari che accompagnano la partita; tale operazione comprende segnatamente:
 - a) la verifica che i mezzi di trasporto sono piombatura, qualora sia prescritta;
 - b) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;
 - c) per i prodotti imballati, inoltre, il controllo dell'etichettatura prevista dalla legislazione veterinaria.

▼B

ALLEGATO B

Eventuali correzioni o cancellature figuranti sul presente documento non autenticate dall'autorità competente comportano la nullità del medesimo

CERTIFICATO COMPROVANTE I CONTROLLI VETERINARI DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI INTRODOTTI NELLA CEE

1. Informazioni relative alla partita presentata (1)

Posto d'ispezione frontaliero che effettua i controlli veterinari :

Paese d'origine :

Paese di provenienza :

Speditore :

Importatore :

Destinazione nella CEE :
(paese, stabilimento, indirizzo)

Destinazione doganale :

Mezzo di trasporto

Via aerea : volo n.

Via terra : veicolo n.

vagone n.

Via mare : nave e n. di container

Sigilli n. :

Codice NC	Natura della merce	Modo di conservazione	Numero di colli	Peso lordo	Peso netto
Totali					

Probabile data di arrivo dei prodotti :	Certificato/i o documento/i (sanitari o di salubrità) d'origine	Identificazione completa del dichiarante : Firma :	Data :
	n. :		
	data di emissione :		
	luogo di emissione :		
	autorità responsabile dell'emissione :		

(1) Da compilare a cura dell'importatore o del suo rappresentante.

▼B

2. Decisione relativa alla partita presentata ⁽¹⁾

Numero d'ordine :

<p><i>Immissione in libera pratica nella CEE :</i></p> <p><input type="checkbox"/> prodotti idonei al consumo umano</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti idonei all'alimentazione animale a destinazione (paese e stabilimento)</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti idonei ad uso farmaceutico a destinazione (paese e stabilimento)</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti inadatti all'alimentazione umana o animale :</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti destinati ad altri trattamenti tecnici (specificare) :</p> <p><input type="checkbox"/> altre destinazioni (specificare) :</p>	<p><i>Introduzione nella CEE sotto controllo doganale</i></p> <p><input type="checkbox"/> prodotti inoltrati verso un altro paese terzo senza rottura di carico nome del paese terzo :</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti immagazzinati in una zona franca o in un deposito franco nome e indirizzo della zona o del deposito franco :</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti immagazzinati in un deposito doganale nome e indirizzo del deposito doganale :</p> <p><input type="checkbox"/> prodotti inoltrati verso uno Stato membro avente esigenze specifiche (conformemente alla decisione) (paese e stabilimento) :</p>
<p><i>Partita respinta all'importazione :</i></p> <p>Motivazione :</p>	<p>Destinazione : rispedita entro : distruzione entro : da trasformare conformemente all'articolo 4 della decisione 93/13/CEE</p> <p>Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione :</p>

Dati identificativi completi del posto d'ispezione frontaliere e timbro ufficiale :

Data :

Il veterinario ufficiale

.....

Firma :

.....

Nome in stampatello (?)

Osservazioni :

Controlli effettuati: documento identità fisico

Esami di laboratorio effettuati : Risultati :

Esami di laboratorio in corso :

Numero dei sigilli del servizio veterinario del posto d'ispezione frontaliere :

Autorità competenti del luogo di destinazione :

⁽¹⁾ Da compilare sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, cancellando le menzioni non pertinenti e circondando con un tratto di penna la menzione utile.⁽²⁾ Da compilare a cura del veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliere.



ALLEGATO C

Modalità d'applicazione relative al controllo materiale dei prodotti

1. L'ispezione materiale di ciascuna partita deve avvenire in condizioni tali che i controlli e gli esami prescritti possano essere effettuati in modo soddisfacente.
2. Ogni partita è controllata per verificare le condizioni e i mezzi di trasporto; occorre segnatamente confermare:
 - a) che le condizioni di temperatura sono conformi alle esigenze eventualmente prescritte per i prodotti di cui trattasi dalla legislazione comunitaria oppure, in mancanza di questa, dalle legislazioni nazionali in materia;
 - b) che le condizioni di trasporto hanno consentito di mantenere i prodotti in uno stato conforme alle esigenze prescritte;
 - c) che non vi è alcun indizio di anomalie verificatesi durante il trasporto.
3. La conformità dei prodotti con i dati che figurano sul certificato deve essere confermata, segnatamente verificando che:
 - a) tenendo conto ad esempio del peso di un pezzo o di un imballaggio, il peso totale dei pezzi o degli imballaggi indicato nel certificato o documento sanitario o di salubrità che accompagna la partita corrisponde al peso di quest'ultima;
 - b) l'imballaggio, il condizionamento o l'involucro utilizzato è conforme alle norme comunitarie o, in mancanza di queste, alle norme nazionali per quanto concerne: materiali utilizzati, stato, presenza dei marchi e/o delle indicazioni richiesti.
4. Ogni partita sarà sottoposta ad un esame inteso a verificare che, dopo l'apertura degli imballaggi, del condizionamento o dell'involucro, sono soddisfatte le condizioni previste, per il prodotto considerato, nelle direttive verticali o, in mancanza di esse, nella normativa nazionale pertinente.

Al tal fine verrà effettuato un esame organolettico, in particolare visivo, per rilevare eventuali anomalie che rendano il prodotto inadatto all'uso cui è destinato in base a quanto figura sui certificati o sui documenti di accompagnamento. Gli esami riguarderanno di norma l'1 % dei pezzi o degli imballaggi della partita, con un minimo di due ed un massimo di dieci. Per i prodotti sfusi, l'esame riguarderà almeno cinque campioni prelevati separatamente dalla partita.

Tuttavia, tenuto conto dei prodotti esaminati, il veterinario ufficiale può derogare al massimo sopra fissato.

Oltre ai controlli materiali di cui sopra, il controllo di salubrità dei prodotti destinati al consumo umano comprende obbligatoriamente:

- la misurazione della temperatura del prodotto qualora esistano in materia norme comunitarie o, in mancanza di queste, norme nazionali;
- la ricerca di eventuali anomalie in relazione all'aspetto, alla consistenza, al colore, all'odore e, se del caso, al gusto; per i prodotti congelati o surgelati, la ricerca sarà effettuata previo scongelamento dei prodotti.

5. Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il veterinario potrà inoltre richiedere esami complementari per verificare il rispetto delle legislazioni comunitarie o nazionali che disciplinano le importazioni o gli scambi di tali prodotti.
6. Nei casi dubbi, i prodotti saranno sottoposti, previo scarico completo della partita, a esami materiali e ad analisi di laboratorio complementari, nonché, eventualmente, ad un esame volto a determinare la specie animale.
7. Oltre a disbrigare le formalità di cui all'articolo 3 della presente decisione, il servizio veterinario adotterà tutte le disposizioni necessarie per indicare l'avvenuto controllo materiale della partita, provvedendo in particolare a richiudere e ad apporre una stampigliatura ufficiale su tutti gli imballaggi esaminati ed a sigillare nuovamente tutti i container aperti, e avendo cura di indicare il numero di sigillo sul documento di cui all'allegato B e sui certificati o documenti che accompagnano la partita.

*ALLEGATO D***Modalità d'applicazione relative agli esami di laboratorio da effettuare sui prodotti**

1. In attesa dell'approvazione dei piani di sorveglianza comunitari, ciascuno Stato membro applica ad alcune partite di prodotti presentati per l'importazione un piano di sorveglianza inteso ad accertare l'osservanza della normativa comunitaria o, in mancanza di questa, della legislazione nazionale in materia, per individuare segnatamente residui, agenti patogeni o altre sostanze nocive per l'uomo, gli animali o l'ambiente.

Il piano di sorveglianza in parola tiene conto della natura dei prodotti e dei rischi inerenti.

In ogni caso il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato un prelievo nell'ambito del piano di sorveglianza di cui trattasi, ne informa l'autorità competente del luogo di destinazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/675/CEE. Segnala inoltre l'avvenuto prelievo nel documento redatto conformemente all'allegato B, che rilascia per certificare i controlli veterinari che egli stesso ha effettuato. Se un prelievo concerne una sostanza o un agente patogeno che rappresentano un pericolo diretto o immediato per la salute pubblica, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato tale prelievo, o l'autorità competente del luogo di destinazione da tale veterinario informata, possono differire l'immissione al consumo della partita fino a quando non siano noti i risultati degli esami di laboratorio.

Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito ai casi di inosservanza constatati nel corso dell'esecuzione dei piani di sorveglianza, in modo che i controlli veterinari possano venir adeguati sulla base di tali informazione.

2. Se, in particolare a seguito dell'esame di una partita o in base alle informazioni ricevute da un altro Stato membro o dalla Commissione o in base ad un risultato insoddisfacente ottenuto dall'esame di una partita precedente, l'autorità competente decide di effettuare un esame di laboratorio, la partita di cui trattasi potrà essere inoltrata a destinazione soltanto se i risultati di tale esame saranno soddisfacenti. Nel frattempo la partita resta sotto il controllo del veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato i controlli veterinari.

▼B

ALLEGATO E

Prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari

1. Paglia
2. Fieno

▼B*ALLEGATO F***Elenco dei paesi o delle parti di paesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di paglia e fieno**

Australia

▼A1

▼B

Belarus
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Cile
Cipro
Croazia
Estonia

▼A1

▼B

Groenlandia
Islanda
Lettonia
Lituania
Malta
Norvegia
Nuova Zelanda
Polonia
Romania
Slovenia
Stati Uniti d'America

▼M2

Repubblica del Sudafrica (escluse le zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria denominata Northern and Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma, nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana ad est della longitudine di 28°)

▼A1

▼B

Svizzera
Ungheria